Course field epidemiology _ pr... | Course filed epidemiology _ fl... | Course filed epidemiology _ fl... | Tetti di spesa.pdf | Crea | Accedi

Tutti gli strumenti | Modifica | Converti | Firma | Trova testo o strumenti

Tutti gli strumenti

Esporta un PDF
Modifica un PDF
Crea un PDF
Combina più file
Organizza pagine
Aggiungi commenti
Richiedi firme elettroniche
Scansione e OCR
Proteggi un PDF
Redigi un PDF
Comprimi un PDF
Prepara un modulo
Compila e firma
Visualizza più

Converti, modifica e apponi la firma elettronica su moduli PDF.

Prova gratis per 7 giorni

TETTI DI SPESA PER IL PERSONALE – NORMATIVA

L. 266/2005, art. 1, cc 198-200. Gli enti del Ssn (oltre che Regioni e Comuni) adottano le misure necessarie a garantire che le spese
di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per gli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1%

L. 296/2006, art. 1, c 565. Il livello massimo della spesa per il personale del SSN è esteso agli anni 2007, 2008 e 2009 e deve essere non superiore a quello del 2004 diminuito dell'1,4%.

L. 191/2009, art. 2, cc. 71, 72 e 73. Estensione del tetto di spesa agli anni 2010, 2011 e 2012 solo per il Ssn (e non anche per Regioni e Comuni).

L. 190/2011 di conversione del DL 98/2011, art. 17, c. 3. Estensione fino al 2020 delle disposizioni di cui alla L. 191/2009. Congelamento dell'indennità di vacanza contrattuale.

L. 135/2012 di conversione del DL. 95/2012, art. 21, c. 21. Le disposizioni di cui alla L 191/2009 si applicano agli anni 2013- 2014-2015.

L. 60/2019 di conversione del DL 35/2019, art. 11 c.1 e 3. Decreto Calabria. Prima parziale revisione, per gli anni 2019, 2020, 2021, del livello massimo della spesa che non deve superare quella del 2018 (o, se superiore, a quella di cui alla L 191/2009) incrementata, a livello regionale, di un importo pari al 5% dell'aumento del Fondo sanitario. Dal 2021 l'incremento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale.
La legge prevede inoltre che "Le regioni, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore del presente decreto."

L. 157/2019 di conversione del DL 124/2019, art. 45. Conferma, per il triennio 2019-2021, i limiti massimi di spesa rapportati a quelli del 2018 ma prevede un aumento annuale, a livello regionale, del 10% dell'incremento del Fondo sanitario.

L. 160/2019 Prosecuzione del servizio dei dirigenti medici del SSN oltre il limite del 65° anno di età.

L. 21/2021 di conversione del DL 183/2020, art 4, c. 4. Sposta dal 2021 al 2022 il vincolo dell'adozione della metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del SSN di cui alla L 60/2019.

L. 234/2021 art 1, c. 274 e c. 293. Autorizza, per il potenziamento dell'assistenza territoriale, la spesa massima di personale dipendente, anche in deroga ai vincoli vigenti, di 90,9 mln per il 2022, 150,1 mln per il 2023, 328,3 mln per il 2024, 591,5 mln per il 2025 e 1.015,3 mln a decorrere dal 2026, a valere sul finanziamento del Ssn. Autorizza un'indennità accessoria al personale del pronto soccorso nei limiti di 90 milioni a decorrere dal 2022, a valere sul finanziamento del Ssn.

L. 56/2023 di conversione del DL 34/2023, art. 11, c. 1. Incrementa la tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il 2023 e incrementa il finanziamento del Ssn di 170 milioni.

D LdB 2024 Per il potenziamento dell'assistenza territoriale, sempre in deroga e a valere sul finanziamento del Ssn, la spesa massima di cui alla legge 234/2021 è incrementata di 250 mln per il 2025 e di 350 mln a decorrere dal 2026. (art. 50). Estende a tutto il 2026 l'incremento delle tariffe orarie per le prestazioni aggiuntive per il personale medico e del comparto e incrementa il finanziamento di 280 milioni (art. 42).